

FEDERICO NOVELLI

RICERCA PER ADUSBEF

CREDITO E SOCIETA' FINANZIARIE IN ITALIA E NEL LAZIO

Progetto Finanziato dalla Regione Lazio

Sommario

1. INTRODUZIONE	2
2. IL PANORAMA FINANZIARIO ITALIANO	5
3. LA NORMATIVA SUL CREDITO AL CONSUMO E SUGLI INTERMEDIARI FINANZIARI	7
3. LE SOCIETA' FINANZIARIE OPERANTI NEL LAZIO: UNA PANORAMICA	12
4. IL SISTEMA FINANZIARIO DELLA REGIONE LAZIO.....	16
BIBLIOGRAFIA E SITI INTERNET CONSULTATI.....	25

1. INTRODUZIONE

La crisi economica che ha colpito il sistema economico mondiale a partire dal 2008 ha fatto sentire i suoi effetti anche nella regione Lazio.

In particolare, i dati che emergono dallo studio della Banca d' Italia sull' economia laziale nel 2009, mostrano un panorama nel quale le attività economiche nella regione hanno subito un calo; anche il PIL regionale è diminuito del 3,5%. Nel settore industriale, la domanda ha raggiunto un minimo nel primo trimestre dell' anno. Anche il settore del turismo ha conosciuto una flessione e la crisi non ha risparmiato le esportazioni di prodotti regionali; fa eccezione solo il comparto farmaceutico. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, esso ha visto, nella media del 2009, una diminuzione dell' occupazione, con particolare riguardo al comparto manifatturiero e a quello dei servizi. C' è stato, inoltre, un incremento della Cassa Integrazione e del tasso di disoccupazione.

Anche il settore bancario e finanziario ha conosciuto un certo rallentamento.

Il contesto economico regionale del 2009 appare piuttosto depresso, anche se nel 2010 si sono registrati timidi segnali di ripresa.

Un elemento interessante da considerare, per valutare lo stato di salute dell' economia laziale è il Prodotto Interno espresso in PPS (Purchasing Power Standard); il PPS è l' unità di conto che permette di valutare la capacità di spesa al netto delle differenze dei prezzi tra i diversi Stati della Comunità internazionale. La tabella che segue mostra l' andamento della capacità di spesa nel 2007. Il dato è disaggregato per regione:

TAB 1 - Da Eurostat newsrelease del 18 febbraio 2010. DATI ANNO 2007
Tabella ordinata per PIL (2^a colonna) e PIL→CdS (4^a colonna) decrescenti

	PIL miliardi di euro	PIL PRO CAPITE euro	PIL →in Capacità di spesa miliardi di euro	PIL →in Cap. di spesa pro capite euro	PIL → in Cap. di spesa pro capite UE=100
EU27	12 362,787	24 900	12 362,787	24 900	100.0
ITALY	1 544,915	26 000	1 529,790	25 800	103.4
<i>Nord Ovest</i>	<i>497,353</i>	<i>31 700</i>	<i>492,484</i>	<i>31 400</i>	<i>125.9</i>
<i>Nord Est</i>	<i>351,697</i>	<i>31 200</i>	<i>348,254</i>	<i>30 900</i>	<i>124.1</i>
<i>Centro</i>	<i>336,213</i>	<i>29 000</i>	<i>332,922</i>	<i>28 700</i>	<i>115.2</i>
<i>Sud</i>	<i>243,415</i>	<i>17 300</i>	<i>241,032</i>	<i>17 100</i>	<i>68.6</i>
<i>Isole</i>	<i>116,236</i>	<i>17 400</i>	<i>115,098</i>	<i>17 200</i>	<i>69.1</i>
REGIONI					
Lombardia	325,328	33 900	322,143	33 600	134.8
Lazio	170,025	30 800	168,360	30 500	122.3
Veneto	146,955	30 600	145,517	30 300	121.6
Emilia-Romagna	136,770	32 200	135,431	31 900	128.0
Piemonte	125,070	28 600	123,845	28 300	113.6
Toscana	103,779	28 400	102,763	28 100	112.8
Campania	96,097	16 600	95,156	16 400	65.9
Sicilia	83,436	16 600	82,619	16 400	66.0
Puglia	68,478	16 800	67,808	16 600	66.8
Liguria	43,217	26 900	42,793	26 600	106.8
Marche	40,988	26 500	40,587	26 300	105.5
Friuli-Venezia Giulia	35,711	29 300	35,362	29 000	116.6
Calabria	33,159	16 600	32,834	16 400	65.8
Sardegna	32,800	19 700	32,479	19 500	78.4
Abruzzo	28,242	21 400	27,966	21 200	85.3
Umbria	21,422	24 400	21,212	24 100	96.9
Bolzano / Bozen	16,609	33 800	16,447	33 500	134.5
Trento	15,651	30 700	15,498	30 400	122.0
Basilicata	11,160	18 900	11,050	18 700	75.1
Molise	6,279	19 600	6,218	19 400	77.9
Valle d' Aosta	3,740	29 800	3,703	29 500	118.6

Come si può notare dalla tabella, il PIL espresso in capacità di spesa pro-capite, è abbastanza positivo per il Lazio: esso ammonta, infatti, a 30.500 euro; posto a 100 il PIL in capacità di spesa pro-capite dell' Unione Europea, si vede che la stessa grandezza, per il Lazio, è di 122,3. Dunque è superiore alla media europea.

Bisogna, tuttavia, sottolineare, che nonostante questo dato positivo, il ricorso al credito è stato ed è piuttosto consistente. E' fondamentale, a questo proposito, tenere presente che i dati sul PIL espresso in capacità di spesa risalgono al 2007 e, dunque, non sono influenzati dal tracollo economico del 2007-2008.

Per quanto concerne più specificamente il tema di questo studio, ossia il sistema finanziario, vediamo che negli ultimi anni lo sviluppo delle società finanziarie ha conosciuto una notevole espansione. Infatti, probabilmente anche a causa della grave crisi che sta colpendo il sistema economico-finanziario mondiale, sempre più famiglie (ma anche imprese) ricorrono al credito, anche per far fronte a spese non ingenti e per acquistare beni di consumo (credito al consumo). Sempre più spesso accade che le famiglie ricorrono a canali di credito alternativi agli istituti bancari; ciò avviene sia perché le banche chiudono il loro canale a seguito del fatto che i richiedenti sono divenuti cattivi pagatori, sia perché si diffonde l' opinione che rivolgersi ad una finanziaria piuttosto che ad un istituto bancario accelera i tempi di concessione del prestito e rende più semplice l' accesso al credito.

Tuttavia le famiglie preferiscono le società finanziarie solo quando si tratta di importi non considerevoli, ritenendo invece più sicure ed affidabili le banche nel caso di importi notevoli, come ad esempio quelli necessari per acquistare un immobile.

Occorre comunque tenere presente che anche gli intermediari finanziari alternativi alle banche hanno accesso ad una banca dati che consente loro di verificare se colui che chiede il prestito è stato iscritto nel registro dei cattivi pagatori; ciò significa che anche gli altri istituti che erogano credito possono decidere a chi concederlo e a chi no.

Non è indifferente chiedere un finanziamento ad una banca o chiederlo ad una società finanziaria. Esistono, infatti, differenze sostanziali tra questi due intermediari finanziari: la più evidente e significativa per i consumatori è costituita dal fatto che le finanziarie praticano tassi più alti di quelli delle banche; in secondo luogo, mentre le banche erogano credito attraverso la raccolta di risparmio presso il pubblico, le finanziarie erogano prestiti solo attingendo da un capitale proprio o da prestiti obbligazionari.

Per quanto riguarda l' andamento del mercato del credito, con riferimento al periodo 2006-2008, segnaliamo un incremento delle richieste di prestiti sia in Italia, sia, in misura ancora maggiore, in Europa. Coerentemente con quanto affermato prima, in base a dati contenuti in un' indagine condotta da Prometeia e presentata il 31 ottobre 2007, nel primo semestre del 2007 il ricorso al credito da parte delle famiglie italiane ha conosciuto un aumento del 9% rispetto al medesimo periodo del 2006. In particolare il credito al consumo è cresciuto del 17,5% e quello fondiario residenziale del 10,8%. Il rapporto tra credito al consumo e PIL in Italia ammonta al 5,8%¹.

I dati sull' andamento del credito al consumo nel 2008 mostrano un ulteriore rafforzamento del fenomeno. Infatti nel 2008 i prestiti personali hanno fatto registrare un +1,4% rispetto al 2007, anche se, nell' ultimo trimestre 2008 c' è stata una diminuzione (-0,3%) rispetto allo stesso periodo dell' anno precedente. Il valore totale erogato è di 60,7 miliardi di euro.

Per quanto concerne le tipologie di prestito si segnala una crescita della cessione del quinto dello stipendio (+39%); i prestiti personali hanno fatto segnare un +11,7% ed il sistema della carta di credito ha registrato un +7,2%.

Calano, invece, i prestiti finalizzati (-12,7%), complice anche il cattivo andamento del mercato dei motocicli e dell' auto.

Con riferimento ai tassi di interesse, l' Italia presenta un tasso medio che si situa al di sopra di 1,3 punti percentuali rispetto al tasso medio praticato nell' area euro.

L' importo medio a cui ammontano i prestiti in Italia nel 2008 è 11.200 euro (600 in più rispetto al 2007). C' è poi da segnalare una crescita nelle richieste di finanziamenti di

¹ La percentuale non è neppure tanto alta se si considera che lo stesso rapporto equivale, in Francia al 7,5%, in Germania al 9,9% e in Inghilterra addirittura al 16,5%.

durata superiore ai 36 mesi. Secondo dati forniti da "prestiti-on-line" le richieste di finanziamenti per un arco di tempo di 10 anni sono passati dal 10,4% del 2007 al 16% del primo semestre del 2008, su un insieme di 15 istituti di credito.

Questo è lo scenario che si presenta fino al 2008. Per quanto concerne i primi 6 mesi del 2009, tuttavia, dobbiamo tenere conto del fatto che c'è stato un rallentamento del credito al consumo, il quale è calato dell' 11,2%². Sempre nello stesso periodo, tuttavia, Assofin segnala un incremento del 2,9% per le carte di credito *revolving*. Parimenti i finanziamenti tramite cessione del quinto dello stipendio hanno fatto registrare un aumento del 13,9%.

La tendenza alla diminuzione del credito al consumo si è consolidata anche nel 2010: dati contenuti in uno studio di CASPER (Comitato contro le speculazioni e per il risparmio) e riportati in un comunicato dell' Unione Nazionale Consumatori del 20 settembre 2010 evidenziano che, nonostante la flessione, ogni cittadino italiano risulta attualmente indebitato in media per 1.864 euro. Lo studio di CASPER evidenzia anche un interessante dato disaggregato per regione, dal quale si evince che i cittadini meno indebitati sono quelli del Trentino-Alto Adige (990 euro pro-capite), mentre quelli che maggiormente ricorrono al credito sono i sardi (2.630 euro pro-capite).

Per quanto riguarda il Lazio, esso è fra le regioni più indebitate, essendo il suo credito al consumo pro-capite di 2.320 euro.

Tab. 2 - Credito al consumo pro-capite per regione 2010 (dati in euro)

Fonte: CASPER (Comitato contro le speculazioni e per il risparmio; costituito da Adoc, Codacons, Movimento difesa del cittadino e Unione Nazionale Consumatori). In euro

VALLE D'AOSTA	1.715
PIEMONTE	1.880
LIGURIA	1.610
LOMBARDIA	2.080
TRENTINO-ALTO ADIGE	990
VENETO	1.420
FRIULI-VENEZIA GIULIA	1.510
EMILIA ROMAGNA	1.560
TOSCANA	2.040
UMBRIA	1.800
MARCHE	1.540
LAZIO	2.320
ABRUZZO	1.910
CAMPANIA	2.090
MOLISE	1.850
BASILICATA	1.780
PUGLIA	1.960
CALABRIA	2.150
SICILIA	2.450
SARDEGNA	2.630
Media Italia	1.864

La situazione del Lazio appare piuttosto preoccupante.

Da un' analisi apparsa su "Il Tempo"³ il 21 aprile 2009, emerge che sempre più spesso i commercianti laziali ricorrono agli usurai; secondo un rapporto di "Sos Impresa Lazio" sono 26.000 i commercianti del Lazio che sono ricorsi, in anni recenti, agli usurai. Il giro d' affari, solo per il settore del commercio, è stimato in circa 2,3 miliardi di euro. Il fenomeno riguarda anche 70.000 famiglie della regione e si starebbe estendendo anche ad

² Dati Assofin riportati nell' articolo di Rosa Serrano apparso su "Repubblica" del 3 agosto 2009 dal titolo: *Il credito al consumo è andato in crisi, gli acquisti a rate crollano del 20%*.

³ Damiana Verucci, *Usura nel Lazio, 70 mila famiglie strozzate dalla crisi*.

artigiani, professionisti, dipendenti pubblici e pensionati. Roma, Latina e Frosinone sono le province più colpite.

Altro elemento che caratterizza la difficile situazione finanziaria del Lazio è costituito dall'aumento dei fallimenti e dei protesti: i primi sono passati da 579 nel 2007 a 1.022 nel 2008.

A fronte di un fenomeno tanto devastante si deve constatare che c'è stato un notevole calo delle denunce negli ultimi anni (-59,3% nel Lazio).

2. IL PANORAMA FINANZIARIO ITALIANO

La situazione per i consumatori è tanto più difficile se si considera che spesso le società finanziarie a cui essi si rivolgono non hanno capitale autonomo, ma sono semplicemente dei "procacciatori di credito", ossia degli organismi che mettono in contatto coloro che cercano credito con coloro che, invece, lo offrono⁴: potrebbe dunque darsi il caso che l'utente non sappia con che tipo di soggetto ha a che fare.

Il panorama delle finanziarie che operano in Italia non è dei migliori.

Possiamo avere la riprova di ciò non solo riflettendo sui dati prima menzionati, ma anche attraverso l'analisi di due importanti e recenti documenti della Banca d'Italia: l'intervento del Governatore Mario Draghi all'Assemblea dell'ABI dell'8 luglio 2009 e la Relazione della Banca d'Italia al Parlamento ed al Governo del giugno 2009.

Nel primo documento il Governatore dedica uno spazio particolare all'intermediazione non bancaria. Egli afferma che nel grande numero di intermediari non bancari, agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi non mancano operatori marginali, fragili e, a volte, di dubbia professionalità e legalità. A questo proposito si è intensificata l'opera di verifica e di selezione per quanto concerne l'iscrizione agli albi. Per quanto riguarda invece gli operatori già iscritti si procede all'accertamento del rispetto dei requisiti minimi richiesti dalla legge. A seguito di dette verifiche oltre 11.000 agenti in attività finanziaria sono stati rimossi dal relativo elenco. La Banca d'Italia, con la collaborazione della Guardia di Finanza ha condotto accertamenti estesi nelle aree a rischio ed il Ministero dell'Economia, su proposta della Banca d'Italia, ha cancellato dall'albo più di 30 società finanziarie per le quali sono state riscontrate rilevanti anomalie. L'attenzione della Banca d'Italia si è concentrata anche sulle finanziarie che concedono prestiti attraverso la cessione del quinto dello stipendio. In particolare, con riferimento a questi intermediari, secondo quanto affermato nella relazione al Parlamento ed al Governo, sono venute alla luce debolezze organizzative ed elevata esposizione al rischio reputazionale; il settore in esame risulta caratterizzato, tra l'altro, da non adeguata dotazione patrimoniale e notevole onerosità dei finanziamenti concessi⁵; ancora più grave appare il fatto che gli intermediari specializzati nella cessione del quinto dello stipendio a volte non rispettano la normativa primaria (ossia il D.P.R. n. 180 del 1950⁶) quando procedono al rinnovo dei finanziamenti.

Altro aspetto riguardante gli intermediari che erogano prestiti attraverso la cessione del quinto dello stipendio o della pensione è la poco chiara informazione sui costi della catena distributiva: parte dell'eccessiva onerosità di tali forme di finanziamento deriva proprio dalle spese troppo alte della distribuzione.

Panorama non tanto positivo anche per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità di vigilanza; su questa materia gli intermediari sono stati richiamati.

Con riferimento ai mediatori creditizi, sono previsti precisi requisiti di onorabilità, che non sempre vengono rispettati: infatti, dall'indagine condotta in proposito dalla Banca d'Italia, emerge che su 167 agenti in attività finanziaria e/o mediatori, 9 sono stati oggetto di proposta di cancellazione o sospensione cautelare, mentre per altri 16 è stata annullata l'

⁴ Si tratta dei mediatori creditizi.

⁵ Ciò concerne soprattutto la rete distributiva.

⁶ Il D.P.R. n. 180 del 5 gennaio 1950 è il Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.

iscrizione, essendo stata appurata la falsità delle dichiarazioni di autocertificazione fornite ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Più specificamente, per quanto riguarda i mediatori creditizi, gli accertamenti effettuati su di essi hanno fatto riscontrare la posizione poco chiara per 430 soggetti, per i quali sono in corso verifiche sull' effettivo possesso dei requisiti di onorabilità.

Segnaliamo, comunque, che recenti provvedimenti del Ministero dell' Economia e della Banca hanno reso più rigide le procedure per l' iscrizione agli albi. Inoltre occorre tenere presente che, come sarà ampiamente specificato in seguito, l' entrata in vigore del decreto legislativo 141 del 2010, renderà molto più stringenti le condizioni per esercitare l' attività finanziaria.

Nella Relazione della Banca d' Italia al Parlamento ed al Governo è contenuto anche uno specifico paragrafo intitolato "La protezione del consumatore". In esso sono riportate le fondamentali linee di intervento della Banca al fine di tutelare i consumatori/utenti dei servizi bancari. Sostanzialmente le azioni condotte sono quelle alle quali abbiamo già accennato: controlli, verifiche e sanzioni sia sulle banche, sia sugli intermediari non bancari. In particolare, le ispezioni hanno riguardato il rispetto della normativa sulla trasparenza. Le anomalie maggiormente presenti hanno investito i seguenti settori: adempimenti relativi alla pubblicità (informazione precontrattuale, avvisi e fogli informativi), pattuizione contrattuale ovvero applicazione di spese non pubblicizzate in modo adeguato, assenza di informazione appropriata in materia di portabilità dei finanziamenti e di estinzione anticipata dei mutui. In relazione alle società finanziarie, si segnala che queste spesso non rispettano gli obblighi di trasparenza nell' ambito del credito al consumo e dell' offerta fuori sede. Procedure sanzionatorie hanno operato nei confronti di 43 intermediari in quanto hanno violato le norme sulla pubblicità delle condizioni offerte.

Sembra andare meglio il settore delle comunicazioni a distanza, soprattutto per quanto riguarda *internet*: infatti la maggioranza degli intermediari ha siti conformi alle regole.

La tendenza ora analizzata sembra non mutare anche nel periodo più recente. Infatti, nella relazione più recente al Governo e al Parlamento (giugno 2010, relativa al 2009) si riscontrano più o meno le stesse problematiche. Per quanto riguarda gli interventi di vigilanza, questi si sono concentrati sui settori che già nel 2008 erano caratterizzati da criticità, ovvero gli intermediari che concedono prestiti nella forma della cessione del quinto dello stipendio e delle carte di credito e gli intermediari di *leasing*. Il 37% dei controlli ha riguardato le società che erogano credito al consumo, mentre il 21% ha riguardato gli intermediari di *leasing*. In particolare, nel novembre 2009, la Vigilanza ha richiamato le banche e i soggetti che operano nel campo della cessione del quinto a non porre in essere comportamenti fraudolenti o lesivi dei diritti dei consumatori e a rafforzare i controlli interni.

Nel comparto delle carte di credito *revolving* sono emerse anomalie in materia di trasparenza contrattuale, correttezza dei comportamenti e usura.

Con riferimento ai controlli effettuati sugli intermediari ex art. 107 del TUB, sono stati rilevati casi di *deficit* patrimoniale rispetto ai requisiti prudenziali sanciti nel 2008.

Per quanto concerne, invece, i soggetti iscritti nell' elenco di cui all' art. 106 del TUB, è stato intensificato il controllo sull' accesso all' elenco suddetto dei vari intermediari, con lo scopo di precluderlo ai soggetti di dubbia professionalità o legalità. I requisiti per poter accedere all' elenco dell' art. 106 sono stati inaspriti. Nel corso del 2009 sono state inoltrate 73 richieste di iscrizione nell' elenco contro le 125 pervenute l' anno precedente. Evidentemente l' irrigidimento dei requisiti ha costituito un deterrente efficace nei confronti dei soggetti di più dubbia affidabilità⁷.

Gli accertamenti ispettivi nel 2009 sui soggetti di cui all' art. 106 del TUB hanno riguardato 36 soggetti; sono emersi fenomeni di raccolta abusiva del risparmio, esercizio di attività non finanziarie, insufficienza dei controlli sulla rete distributiva, inadeguatezza delle verifiche svolte dal collegio sindacale, violazioni della normativa sulla trasparenza e, in alcuni casi, di quella sull' usura.

⁷ Come poi si evidenzierà nel prosieguo dell' analisi, il decreto di recepimento della direttiva UE 2008/48 (decreto legislativo 141 del 13 agosto 2010) ha reso ancora più stringenti i requisiti per poter svolgere l' attività di intermediazione finanziaria.

Sia i controlli cartolari che quelli ispettivi hanno dato avvio, quasi sempre, a procedimenti di cancellazione.

Per quanto riguarda l'attività sanzionatoria, nel corso del 2009 essa è aumentata per vari motivi: requisiti più stringenti, controlli più penetranti, irrigidimento delle normative. Si consideri, poi, che la crisi finanziaria generale ha influito negativamente sugli intermediari più esposti (ad esempio quelli di discutibile professionalità o quelli che non rispettano i requisiti patrimoniali) accentuandone i profili di rischiosità.

Si segnala, con riferimento ai procedimenti di cancellazione dagli elenchi, l'eliminazione dell'intermediario EuroFiditalia s.p.a.; questo soggetto è stato cancellato sia dall'elenco dell'art. 107 che da quello dell'art. 106 del TUB. La società in questione era specializzata soprattutto nella cessione del quinto dello stipendio. La cancellazione è stata determinata da carenze organizzative, gravi violazioni di norme nell'operatività, anomalie segnaletiche.

In tutto, comunque, i procedimenti di cancellazione effettuati tra il gennaio 2009 ed il marzo 2010 ammontano a 54. Le irregolarità più diffuse per questi procedimenti di cancellazione sono il mancato rispetto del coefficiente di capitale e dei mezzi patrimoniali prescritti e, per la prestazione di garanzie, l'abusivo esercizio di attività collegato al carattere prevalente o esclusivo della stessa in assenza di iscrizione all'elenco di cui all'art. 107 del TUB. Inoltre si sono verificati casi di non rispetto degli obblighi di informazione nei confronti della Banca d'Italia, delle normative di settore, degli obblighi di trasparenza nonché casi di abusiva attività bancaria.

Un cenno meritano anche i procedimenti di cancellazione nei confronti dei mediatori creditizi, che sono soggetti ausiliari esterni agli intermediari. 113 sono stati i procedimenti di cancellazione avviati nei confronti di mediatori e 54 nei confronti di agenti per mancato rispetto dei requisiti di professionalità o onorabilità, o per gravi violazioni di legge.

Infine, 927 società inattive sono state cancellate dall'albo dei mediatori creditizi.

L'analisi contenuta nelle relazioni al Governo e al Parlamento, come abbiamo potuto vedere, evidenzia le notevoli problematiche che sussistono ancora in materia di banche ed intermediari finanziari; criticità che si ripercuotono negativamente sui consumatori e che, probabilmente, potrebbero essere risolte o, almeno, limitate grazie alla nuova normativa europea, recepita nell'ordinamento italiano attraverso il decreto legislativo 141 del 2010.

E' importante anche sottolineare che la Banca d'Italia è impegnata in un progetto di formazione ed educazione finanziaria, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione. La tutela dei consumatori soprattutto in ambiti, come quello bancario e finanziario, ad alto tasso tecnico, passa anche per una corretta educazione e formazione: solo così i consumatori potranno operare scelte oculate e consapevoli.

3. LA NORMATIVA SUL CREDITO AL CONSUMO E SUGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Come abbiamo accennato all'inizio del nostro discorso, l'aumento della propensione ad acquistare beni durevoli o servizi, ha fatto crescere notevolmente il fenomeno del credito al consumo; esso, peraltro già sviluppato in Italia nella forma della dilazione di pagamento, ha iniziato ad assumere la forma di veri e propri prestiti erogati da soggetti diversi dal venditore dei beni che vengono acquistati. Ciò è dovuto al fatto che i fornitori dei beni non riescono più a far fronte alle richieste di dilazione di pagamento in quanto non dispongono più dei flussi di finanziamento necessari a sostenere queste operazioni.

Oggi, dunque, tra gli strumenti di concessione del credito, possiamo annoverare ancora la dilazione del pagamento, sebbene questa sia ormai obsoleta per i motivi che abbiamo illustrato.

Dal punto di vista normativo, la dilazione del pagamento ad opera del fornitore è disciplinata dall'art. 1523 del Codice Civile, il quale stabilisce che, nella vendita a rate

con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà del bene con il pagamento dell' ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna. Più complesso e articolato, soprattutto per le maggiori difficoltà che si incontrano nella tutela del consumatore, è il discorso sulla concessione di credito erogata sotto forma di prestiti e finanziamenti.

La legislazione italiana è oggi integrata con quella europea.

Procediamo ad un *excursus* sulla normativa, tenendo presente che lo scorso 19 settembre è entrato in vigore il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, che recepisce la direttiva UE 23 aprile 2008, n. 48 e che riforma in modo radicale l' intera regolamentazione.

Per quanto concerne la legislazione vigente prima del 19 settembre 2010, il primo atto normativo che dobbiamo considerare è il Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), il quale tratta del credito al consumo agli articoli 40, 41 e 42. In particolare, l' art. 40 sancisce che il CICR provvede ad adeguare la normativa nazionale alla direttiva europea 98/7/CE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo.

L' art. 41 stabilisce che, ai fini di quanto disposto nell' art. 40, il CICR apporta le necessarie modifiche al decreto del Ministero del Tesoro dell' 8 luglio 1992, il quale reca la "disciplina e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione del credito al consumo".

L' art. 42 dispone che il compratore, nel caso di inadempimento del fornitore, può agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso e nel caso in cui abbia inutilmente costituito in mora il fornitore. L' azione contro il finanziatore può essere intrapresa solo se sussiste un accordo che attribuisce al finanziatore l' esclusiva per la concessione del credito ai clienti del fornitore. La responsabilità si estende anche al terzo al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di finanziamento.

La prima problematica sulla quale occorre riflettere è quella relativa alla disposizione dell' art. 42. Infatti essa pone un primo problema al consumatore: mentre con la semplice vendita a rate con riserva della proprietà si stipula un solo contratto, con la nuova e più sviluppata forma di credito al consumo il consumatore conclude un contratto di compravendita (con il fornitore del bene) e uno di finanziamento (con l' intermediario finanziario). Si dà luogo, così, a due fattispecie contrattuali diverse e distinte.

Tuttavia, se si analizza la disposizione dell' art. 42 del codice del consumo (la quale contiene le norme dei commi 4 e 5 abrogati dell' art. 125 del T.U.B.), si dovrebbe concludere che le due fattispecie contrattuali sono inscindibilmente connesse tra loro in quanto, nel caso di inadempimento da parte del fornitore, il consumatore può, a determinate condizioni, agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso. C' è dunque un ben preciso collegamento negoziale fra i due contratti e ciò significa che il finanziatore non potrebbe inserire nel contratto clausole che lo pongono al riparo da eventuali inadempienze da parte del fornitore.

Tuttavia occorre considerare che, anche se il consumatore è tutelato attraverso la possibilità di agire contro il finanziatore, la situazione per lui diviene comunque più complicata in quanto c' è la necessità di difendersi su 2 fronti.

Come si diceva, la normativa italiana è integrata con quella europea; a tale proposito occorre menzionare alcune importanti direttive che sono state recepite nell' ordinamento italiano dando così origine ai capisaldi normativi contenuti oggi nel codice del consumo e nel testo unico bancario. La prima direttiva è la 87/102/CEE del 22 dicembre 1986; essa pone in essere norme per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri in materia di credito al consumo. La direttiva 102 del 1986 sancisce, innanzitutto, delle definizioni, tra cui quella di consumatore: è tale la persona fisica che agisce, per le transazioni disciplinate dalla direttiva, *per scopi estranei alla sua attività professionale*. Tra le disposizioni importanti contenute nella direttiva ricordiamo quelle concernenti il contratto di credito al consumo il quale deve essere concluso in forma scritta e deve contenere l' indicazione del tasso annuo effettivo globale (TAEG)⁸ e delle condizioni in base alle quali lo stesso può essere modificato. Inoltre, copia scritta del contratto deve essere consegnata al consumatore.

⁸ Come vedremo, il TAEG rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, espresso in percentuale del credito stesso.

La direttiva 87/102/CEE è stata modificata nel corso del tempo da altre direttive; in ordine di tempo la prima è la 90/88/CEE del 22 febbraio 1990. In particolare essa specifica, tra l'altro, i criteri di calcolo del TAEG (il quale deve avvenire in base ad un' unica formula matematica opportunamente inserita in un allegato della direttiva).

Nel 1998 un' altra direttiva europea è intervenuta ad integrare la 87/102/CEE. Si tratta della 98/7/CE.

In Italia il recepimento dei primi due atti normativi citati è avvenuto, innanzitutto, con la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il 1991) e, in seconda battuta, con il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), all' interno del quale sono poi confluite le disposizioni in materia di credito al consumo (artt. 18-24) della legge 142 del 1992.

Il testo normativo più importante al quale dobbiamo fare riferimento, è il T.U.B. (decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, Testo Unico delle norme in materia bancaria). In esso la materia oggetto del nostro studio viene trattata, per la prima volta, in modo sistematico.

L' art. 121 del T.U.B. definisce il credito al consumo come la concessione, nell' esercizio di un' attività commerciale o professionale, di credito; tale concessione può avvenire in varie forme, tra le quali le più importanti (e probabilmente le più frequenti) sono la dilazione di pagamento ed il finanziamento; recentemente tra queste due, come abbiamo già accennato, il finanziamento sta soppiantando la dilazione di pagamento.

La concessione del credito viene accordata a soggetti (persone fisiche) che agiscono per scopi estranei all' attività imprenditoriale eventualmente svolta (sono questi i consumatori). Dopo aver individuato i destinatari della concessione, l' art. 121 stabilisce quali sono i soggetti che possono concedere credito; essi sono:

- le banche;
- gli intermediari finanziari;
- i soggetti autorizzati alla vendita di beni o di servizi nel territorio della Repubblica, nella sola forma della dilazione di pagamento.

Di seguito l' art. 121 sancisce i tipi di contratto ai quali non si applica la normativa sul credito al consumo. Ad esempio essa non viene applicata ai contratti di somministrazione di cui agli artt. 1559 e seguenti del Codice Civile, ai finanziamenti rimborsabili in unica soluzione in 18 mesi, ai finanziamenti privi di corrispettivo di interessi o di altri oneri.

L' art. 122 tratta del TAEG. Come abbiamo già detto, il Tasso annuo effettivo globale rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, espresso in percentuale annua del credito stesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito.

Esso deve anche comprendere l' eventuale costo di interposizione di un terzo nel caso in cui il credito possa essere ottenuto solo attraverso tale interposizione. Il CICR stabilisce le modalità di calcolo del TAEG.

Recentemente il CICR ha istituito anche l' indicatore sintetico di costo (ISC), il quale dà una misura sintetica del costo totale dell' operazione di finanziamento. A differenza del TAEG, il quale si applica alle operazioni di credito al consumo, l' ISC viene applicato ai mutui, alle anticipazioni bancarie (eccetto quelle regolate in conto corrente) e ai prestiti personali o finalizzati.

L' art. 123 stabilisce norme in tema di pubblicità. Nei locali aperti al pubblico devono essere pubblicizzate le condizioni fondamentali del contratto.

Gli annunci pubblicitari e le offerte con cui un soggetto dichiara il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito devono indicare il TAEG ed il relativo periodo di validità.

Veniamo ora ai contratti. In base all' art. 117 del T.U.B. il contratto deve essere concluso per iscritto, a pena di nullità. L' art. 124, in particolare sancisce che l' art. 117 si applica anche ai contratti di credito al consumo. Nel contratto devono essere indicati:

- l' ammontare e le modalità del finanziamento;
- il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
- il TAEG;
- il dettaglio delle condizioni analitiche secondo le quali il TAEG può essere modificato;

- l' importo e la causale degli oneri esclusi dal calcolo del TAEG;
- le eventuali garanzie richieste;
- le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG;

Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto l' acquisto di determinati beni o servizi, esso deve contenere, a pena di nullità:

- la descrizione analitica dei beni e dei servizi;
- il prezzo dell' acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto, e l' ammontare dell' eventuale acconto;
- le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà se il passaggio della proprietà non è immediato.

Il comma 5 dell' art. 124 stabilisce i criteri per la sostituzione di diritto delle eventuali clausole nulle o assenti. Essi sono:

- equivalenza del TAEG al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli simili emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto.
- Scadenza del credito stabilita in 30 mesi;
- Nessuna garanzia o copertura assicurativa è costituita a favore del finanziatore.

L' art. 125 reca "disposizioni varie a tutela dei consumatori" e stabilisce che l' art. 1525⁹ del Codice Civile si applica anche a tutti i contratti di credito al consumo a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito.

Inoltre, il consumatore ha diritto ad adempiere anticipatamente o a recedere dal contratto senza penalità. Nel caso di adempimento anticipato, il consumatore ha diritto ad un' equa riduzione del costo complessivo del credito.

Infine, l' ultimo comma dell' art. 125 sancisce che il consumatore, nel caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al consumo, può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente ivi compresa, in deroga all' art. 1248 del codice civile¹⁰, la compensazione. L' integrazione tra i due principali testi normativi ora analizzati (il T.U.B. e il Codice del consumo) crea una rete fitta di tutele per il consumatore che, soprattutto oggi, si rivolge al credito al consumo per acquistare beni durevoli. Tuttavia, come già si è accennato in precedenza, anche se protetto, il consumatore si trova ad affrontare più interlocutori e ad agire su più fronti per far valere i suoi diritti; dunque la sua situazione appare comunque complicata; e ciò non soltanto per quanto detto ora, ma anche a causa del fatto che l' art. 42 del Codice del consumo stabilisce che il consumatore può agire contro il finanziatore in due casi:

- nel caso di inutile costituzione in mora del fornitore dei beni acquistati;
- solo nel caso in cui tra fornitore e finanziatore intercorra un accordo di esclusiva.

Un ruolo importante nella tutela del consumatore è svolto anche dalla delibera del CICR del 4 marzo 2003, la quale reca una normativa piuttosto dettagliata a protezione degli utenti dei servizi di credito al consumo soprattutto per quanto concerne la trasparenza, le comunicazioni, l' informazione precontrattuale e contrattuale, l' offerta fuori sede e la comunicazione a distanza.

La tutela del consumatore dovrebbe ampliarsi con l' entrata in vigore, il 19 settembre scorso, del decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010. Attraverso tale strumento normativo il nostro ordinamento giuridico recepisce la direttiva dell' Unione Europea n. 2008/48 del 23 aprile 2008.

La nuova normativa prevede novità molto significative, che evidenziamo sinteticamente:

- innanzitutto, è sancito il diritto di recesso (ma sarebbe più corretto parlare di ripensamento) dal contratto di credito, da esercitarsi entro 14 giorni. Il consumatore non

⁹ Ricordiamo che l' art. 1525 del codice civile stabilisce che, nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una rata che non superi comunque l' ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto.

¹⁰ L' art. 1248 del codice civile stabilisce che il debitore, se accetta puramente la cessione del credito da parte del creditore a un terzo, non può opporre a questo la compensazione.

deve fornire alcuna motivazione per il recesso e deve restituire solamente gli interessi ed il capitale (cfr. art. 125 *ter* del TUB introdotto dal decreto legislativo 141/2010).

- Il TAEG (tasso annuo effettivo globale) esprime il costo totale del credito per il consumatore; in esso devono essere ricomprese *tutte* le spese che il consumatore deve sostenere per ottenere il credito, ossia: eventuali premi assicurativi, spese per l' eventuale conto corrente da aprire, spese per l' incasso delle rate, spese per l' apertura e la gestione della carta *revolving*, se questa è necessaria per ottenere il credito. Nessuna spesa, dunque, può più essere sottaciuta al consumatore (per il TAEG cfr. l' art. 121 del TUB come modificato dal d.lgs. 141/2010).

- Per quanto concerne la pubblicità, l' art. 123 del TUB sancisce che tutte le informazioni pubblicitarie che riguardano cifre relative al costo del credito e tassi di interesse devono essere fornite in forma chiara, concisa e *graficamente evidenziata*.

- Al consumatore deve essere consegnato un modulo standard nel quale sono contenute le informazioni europee relative al credito ai consumatori.

- Il consumatore può rimborsare anticipatamente il credito e, in tal caso, ha diritto ad una riduzione del costo pari all' ammontare degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Se si decide il rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo che, comunque, non può essere maggiore dell' 1% dell' importo rimborsato nel caso in cui la vita residua del contratto sia superiore ad 1 anno, ovvero dello 0,5% dell' importo rimborsato nel caso in cui la vita residua del contratto sia pari o inferiore ad un anno. Ci sono casi in cui non si dà luogo all' indennizzo:

a) se il rimborso anticipato e' effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;

b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;

c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;

d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed e' pari o inferiore a 10.000 euro (per il rimborso anticipato vedere l' art. 125 *sexies* del T.U.B., come modificato dal d.lgs. 141/2010).

- Nel caso di inadempimento del fornitore, se questi è stato inutilmente costituito in mora, il consumatore ha diritto alla risoluzione del contratto di credito. A questo proposito non è più necessario che sussista un rapporto di esclusiva tra fornitore e finanziatore (come avveniva con la normativa vigente fino al 19 settembre scorso). Nel caso di risoluzione del contratto di credito, la finanziaria deve restituire al consumatore le rate già pagate ed ogni altro onere eventualmente applicato (art. 125 *quinquies*).

In ogni caso il consumatore deve agire su due fronti: il fornitore e la finanziaria, come avveniva con la precedente normativa.

- La nuova normativa si applica ai finanziamenti compresi tra i 200 ed i 75.000 euro (art. 122). Viene aumentata così la soglia massima entro la quale può essere applicato il decreto legislativo (prima la quota massima era di 31.000 euro). In tal modo, se da una parte la tutela della nuova normativa viene applicata a finanziamenti di maggiore entità rispetto a prima, d' altro canto l' incremento della soglia massima alla quale si applica la nuova legislazione potrebbe stimolare i consumatori ad indebitarsi maggiormente. L' eventuale incremento generalizzato dell' indebitamento, unito alla tendenza degli intermediari finanziari a concedere un credito "facile" (ossia a fronte di scarse garanzie) potrebbe generare crisi simili a quella dei mutui *subprime* che si è avuta negli Stati Uniti nel 2008. Gli effetti negativi verrebbero, però, ad essere neutralizzati attraverso il ricorso al credito responsabile. A questo proposito è importante considerare il fatto che l' art. 125 del T.U.B., come modificato dal decreto legislativo n. 141 del 2010, stabilisce le modalità di accesso alle banche dati che contengono informazioni nominative sul credito. Questo deve essere consentito a tutti gli intermediari degli Stati membri dell' UE a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per gli altri soggetti abilitati nel territorio della Repubblica; la possibilità per le finanziarie di acquisire informazioni sul merito creditizio dei loro potenziali clienti permette di evitare concessioni di credito facile.

- Altra novità importante apportata dal decreto legislativo è costituita dalla nuova disciplina per i mediatori creditizi, che dovranno avere una maggiore competenza (è previsto il superamento di un esame), essere costituiti in società di capitali, avere un capitale versato minimo e dipendenti dotati di indipendenza ed onorabilità (cfr. i titoli III e IV del decreto legislativo 141/2010).

3. LE SOCIETA' FINANZIARIE OPERANTI NEL LAZIO: UNA PANORAMICA

Procediamo ora all' analisi dei vari prodotti offerti dalle società finanziarie operanti nel territorio laziale.

Fra le società analizzate, il primo caso riguarda una finanziaria che fornisce credito alle famiglie per l' acquisto di beni e servizi ad uso privato; il prodotto più comune offerto è il credito classico, che costituisce la forma più conosciuta di credito al consumo; in questo caso la restituzione del prestito viene rateizzata secondo un piano di rimborso prestabilito. Ad ogni acquisto corrisponde una specifica richiesta di finanziamento.

Il credito classico viene offerto per l' acquisto di:

- veicoli (auto, moto, camper);
- piccoli immobili;
- computer;
- cerimonie;
- vacanze;
- studio;
- lavori di restauro;
- salute;
- pannelli solari;
- elettrodomestici;
- mobili.
-

Altra forma di credito nell' ambito della quale opera la finanziaria in esame è il cosiddetto credito *revolving*, ossia quello che si ottiene attraverso una carta, che viene utilizzata sia per gli acquisti, sia per richiedere anticipi in contanti.

Vi sono poi il *leasing* per l' acquisto di veicoli ed i mutui bancari per comprare case o appartamenti.

Si segnala che la società promuove iniziative al fine di realizzare il *credito responsabile*. Esso viene realizzato attraverso la facilitazione dell' accesso al credito, la lotta al sovraindebitamento ed un rapporto positivo con il cliente, basato sulla trasparenza e sulla fiducia.

Il secondo operatore monitorato offre prestiti finalizzati all' acquisto di beni e servizi, prestiti personali e carte di credito *revolving*. E' specializzato soprattutto nell' erogazione di credito alle famiglie. Per quanto riguarda i prestiti finalizzati, essi vengono erogati per l' acquisto di beni o servizi come automobili, moto, cerimonie, viaggi, regali, mobili e spese per la casa. Nell' ambito, invece, dei prestiti personali, la società in esame propone un prestito flessibile che si dovrebbe adattare alle diverse esigenze di spesa di chi lo richiede: viene erogato credito da 2.750 a 30.000 euro, con un tasso (TAN) sempre fisso. I tassi partono dal 9% ed il TAEG massimo applicabile per gli altri importi è del 15,20%; il prestito può essere rimborsato nel tempo che più si adatta alle esigenze del cliente: da 12 a 120 mesi. E' importante sottolineare che il prestito è riservato ai clienti che rimborsano il prestito tramite RID e si caratterizza soprattutto per essere un prestito flessibile; ad esempio, il richiedente può decidere di modificare le rate a seconda della sua disponibilità del momento; bisogna però precisare che la modifica dell' importo della rata può essere richiesta a determinate condizioni, ovvero:

- devono trascorrere 3 mesi prima che si possa fare la richiesta;
- la prima rata utile modificata sarà la settima;
- la richiesta deve essere fatta almeno 40 giorni prima della scadenza della rata;
- tra una richiesta e l' altra devono trascorrere almeno 6 mesi;
- non possono essere richieste più di 3 modifiche;

Sempre a precise condizioni è possibile saltare la rata e differirne il pagamento:

- occorre far trascorrere 3 mesi prima di richiedere il differimento, ma comunque la prima rata utile differita sarà la settima;
- la richiesta deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della scadenza della rata che si vuole saltare;
- tra una richiesta e l' altra devono trascorrere almeno 6 mesi;
- non possono essere effettuate più di 3 richieste.
- Si segnala che, in caso di estinzione anticipata del prestito non è prevista la penale dell' 1% sul capitale residuo.

La finanziaria in esame opera anche nel campo delle carte di credito.

Il terzo operatore analizzato offre varie tipologie di prodotti e servizi finanziari ed è specializzato soprattutto nei finanziamenti concessi mediante cessione del quinto dello stipendio e delegazione di pagamento. Nel primo caso, il prestito che viene concesso è restituito mediante la trattenuta di una somma pari a 1/5 dello stipendio mensile; tale forma di finanziamento è stata pensata per i lavoratori dipendenti e per i pensionati. Non è richiesto un fine specifico per il finanziamento. La durata è compresa tra 24 e 120 mesi e, comunque, non può andare oltre l' età di pensionamento. Il tasso è fisso per tutta la durata. Sono previste garanzie accessorie, come la polizza sui rischi di morte o di cessazione dal servizio. Per i dipendenti statali è attivo anche un fondo rischi gestito dall' INPDAP.

Per quanto concerne l' estinzione anticipata, essa è sempre concessa, salvo quando non sia consentita dalla legge.

Al fine di soddisfare le esigenze di liquidità, può essere concesso un acconto sul prestito prima del perfezionamento dello stesso. Infine, il prestito può anche coesistere con altri prestiti, con protesti o con pignoramenti in corso.

Similmente a quanto accade per la cessione del quinto, anche nell' ipotesi di pagamenti delegati il prestito viene estinto mediante la cessione di quote dello stipendio; tuttavia c' è una differenza quantitativa fondamentale: infatti, mentre nel caso di cessione del quinto la quota trattenuta non può essere superiore al 20% (1/5, appunto), nell' ipotesi di pagamento delegato la parte trattenuta può arrivare al 50% della retribuzione. La finanziaria in esame offre una delega di pagamento che ha quasi le stesse caratteristiche che ora abbiamo esaminato per la cessione del quinto: infatti, anche nel caso della delega, la rata mensile viene pagata con trattenuta di 1/5 della retribuzione. Viene concesso anche il mutuo.

Anche il quarto operatore analizzato offre un insieme molto variegato di prestiti personali. Ad esempio, esiste un prodotto che permette di ottenere fino a 25.000 euro con una minirata che va da 90 euro a 150 euro, bloccata per il primo anno; a partire dal secondo anno la rata rimane comunque contenuta.

Un altro prodotto permette la restituzione del finanziamento con rate iniziali contenute. Si possono chiedere fino a 20.000 euro.

Vi è poi un prestito organizzato in modo che la rata sia via via decrescente: la parte maggiore del rimborso avviene nei momenti iniziali. E' possibile richiedere fino a 20.000 euro.

Si segnala poi il finanziamento che dà fino a 30.000 e permette la restituzione ad un tasso sempre più basso e con una rata sempre più piccola.

Altro prodotto offerto è quello che permette di decidere il valore della rata mensile, che rimane sempre la stessa; la prima rata può essere pagata dopo 3 mesi.

C' è poi la possibilità di chiedere un finanziamento che permette di richiedere da 1.000 a 30.000 euro, consente di far slittare una rata all' anno alla fine del finanziamento fino a un massimo di 5 volte. Non prevede spese di estinzione nel caso in cui questa avvenga anticipatamente. La prima rata può essere pagata dopo 3 mesi.

Infine, al cliente può essere erogato un prestito che permette di ottenere una somma da 1.500 a 30.000 euro; dopo i primi 12 mesi si può decidere di abbassare la rata allungando i termini del finanziamento. Non ci sono spese e c'è la possibilità di richiedere fino a 5 prolungamenti del finanziamento a distanza di 12 mesi uno dall'altro.

Anche la società in esame è specializzata nei prestiti erogati attraverso la cessione del quinto dello stipendio e negli acquisti a rate, i quali possono essere effettuati attraverso il credito al consumo.

Per quanto riguarda gli acquisti a rate, sono proposte molte soluzioni diversificate. Tutti i prestiti offerti possono includere una speciale copertura assicurativa a protezione del credito.

Il quinto operatore di cui il presente studio offre alla propria clientela una vasta gamma di soluzioni per quanto riguarda i finanziamenti;

con riferimento alla categoria dei prestiti personali, la finanziaria in oggetto dà la possibilità di richiedere fino a 15.000 euro e permette al cliente di decidere il piano di rimborso rateale che meglio si addice alle sue esigenze. Si può restituire il prestito con rate fino a 60 mesi. La rata rimane sempre fissa. Per i prestiti personali non si richiede il giustificativo della spesa. Inoltre non sono previste spese aggiuntive.

L'operatore in esame offre anche un prestito ricaricabile, leggero, con il quale si possono richiedere fino a 5.000 euro rimborsabili con una minirata mensile di 30 euro. Man mano che si rimborsano le rate, la riserva di credito a disposizione del cliente si ricarica.¹¹ Oltre questi due prodotti, sono erogati anche finanziamenti per soddisfare esigenze più specifiche (prestiti finalizzati) quali ristrutturazione di immobili, vacanze, acquisto di auto o moto. Tuttavia anche in questi casi non si richiede giustificativi di spesa.

E data la possibilità di includere nel finanziamento una copertura assicurativa a protezione del credito.

La rapidità dell'ottenimento dei prestiti è assicurata anche dal fatto che è possibile inoltrare le richieste *on-line*.

Passiamo ora ad analizzare le proposte della sesta società che è stata monitorata. Anche questa dà molte opportunità a chi ha bisogno di liquidità immediata, proponendo una grande varietà di finanziamenti. Ad esempio, un prodotto permette di richiedere fino a 50.000 euro per i lavoratori dipendenti e i pensionati e fino a 30.000 euro per i lavoratori autonomi. La cifra richiesta può essere restituita con rata e tasso (TAN) fissi fino a un massimo di 120 mesi.

E' poi offerto un finanziamento che permette di richiedere da 3.000 a 50.000 euro per i lavoratori dipendenti e per i pensionati che sono già clienti di un'altra società tra quelle presenti in questa ricerca; per i lavoratori autonomi già clienti, il prestito consente richieste fino a 30.000 euro; per i lavoratori autonomi nuovi clienti, le richieste possono arrivare fino a 16.000 euro.

La caratteristica fondamentale di questo finanziamento è che la rata include tutte le spese (commissioni e costo di incasso della rata).

Esiste poi un finanziamento flessibile, che permette di modificare e migliorare le proposte incluse nel preventivo che si ha. Dunque, ad esempio, si può ridurre l'importo della rata mantenendo invariato l'importo del preventivo. Oppure si può ottenere una somma più elevata mantenendo invariato l'importo della rata.

Tra i finanziamenti erogati ce ne è uno che ha lo scopo di semplificare la vita a colui che ha più finanziamenti in corso, attraverso la possibilità di concentrare le restituzioni di più finanziamenti in un'unica rata mensile più leggera; è possibile, poi, ottenere liquidità aggiuntiva.

Il settimo operatore contemplato nella nostra analisi è un gruppo bancario particolarmente affermato nel Lazio; esso propone 2 finanziamenti dedicati ai lavoratori dipendenti: posso essere rimborsati fino a 120 mesi, attraverso una trattenuta sullo stipendio.

Le caratteristiche fondamentali dei finanziamenti sono:

- firma singola;
- assenza di richiesta di motivazione del prestito;

¹¹Il principio è simile a quello delle carte di credito *revolving*.

- rata fissa e tasso costante;
- possibilità di estinzione anticipata con recupero degli interessi non maturati;
- possibilità di rinnovi o finanziamenti.

L'ottava società finanziaria che analizziamo è un gruppo internazionale, il quale è specializzato nel credito al consumo e offre finanziamenti per l'acquisto di auto, moto, viaggi, cerimonie, arredamento, ristrutturazione immobili, salute e altre finalità. Tutti i prestiti possono essere restituiti fino a 120 mesi dopo la richiesta; si può ottenere un importo massimo pari a 30.000 euro, ricevibile entro 24 ore dall'approvazione del finanziamento. Per quanto riguarda le città di Roma, Rieti e Civitavecchia, in esse è presente la società Maxifin, che eroga anche mutui, oltre ai prestiti. È possibile richiedere mutui fino a 30.000 euro, con delibere in 24 ore; possono ottenere un finanziamento i privati, i dipendenti degli enti locali, i giovani, gli studenti, i dipendenti di aziende private, gli artigiani, i commercianti. Inoltre Maxifin eroga prestiti attraverso la cessione del quinto dello stipendio.

È importante segnalare il fatto che Maxifin, a differenza delle altre società che abbiamo menzionato (che sono tutte intermediari finanziari o gruppi bancari), è un mediatore creditizio; come già accennato in precedenza, il mediatore creditizio non eroga autonomamente i finanziamenti richiesti dai clienti, bensì pone in contatto i soggetti che cercano credito con quelli che lo offrono.

Questo sistema di scatole cinesi può creare al consumatore difficoltà che si potrebbero sommare a quelle determinate, per esempio, dal fatto che il consumatore, quando acquista un bene con un finanziamento, può vedersi costretto a stipulare un contratto con il venditore ed uno con l'erogatore del finanziamento.

Con riferimento alle difficoltà derivanti dal fatto che spesso il consumatore ha a che fare con mediatori creditizi, è fondamentale ricordare che Maxifin è stata sanzionata, nel 2007, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Autorità antitrust) per pubblicità ingannevole. La sanzione fu comminata su richiesta dell'Adiconsum; detta richiesta concerneva, tra l'altro, proprio l'impossibilità di identificare correttamente l'operatore¹². Segno importante, questo, del fatto che il consumatore deve essere messo in condizione di sapere con che tipo di soggetto (società finanziaria o mediatore creditizio) ha a che fare, viste le complicazioni che potrebbero nascere da un rapporto con un mediatore, specie se questo si "maschera" da società finanziaria.

Tuttavia dobbiamo notare che la sanzione dell'Autorità non riguardava il problema che ora abbiamo menzionato: infatti l'antitrust non ritenne opportuno sanzionare Maxifin in quanto nel messaggio pubblicitario su carta stampata si leggeva (lateralmente) che l'attività di Maxifin era, appunto, la mediazione creditizia.

La sanzione fu comminata in relazione ad altre tematiche oggetto di pubblicità ingannevole (tempi di erogazione, indicazione di TAN e TAEG, cessione del quinto a favore dei pensionati).

L'intervento dell'antitrust nei confronti di Maxifin induce a riflettere sul fatto che, quando il consumatore ha a che fare con un mediatore creditizio, la sua situazione si complica, con conseguenti maggiori difficoltà. Infatti un mediatore non può affermare di avere la possibilità di erogare prestiti in 48 ore in quanto non sarà lui a concedere il finanziamento, bensì un altro soggetto (banca o società finanziaria). Pertanto sarà quest'ultimo a stabilire i tempi.

Tutto ciò dimostra che non è indifferente, per il consumatore, avere a che fare con una società finanziaria vera e propria o con un mediatore creditizio.

Dall'analisi delle offerte e dei prodotti delle società finanziarie possiamo concludere che queste propongono finanziamenti adatti a qualsiasi tipo di clientela, calibrati sulla base di diversificate esigenze; le finanziarie stimolano, attraverso i loro prodotti, le famiglie (e chiunque ad esse si rivolga) all'indebitamento; ciò avviene soprattutto attraverso le carte di credito *revolving* e i prestiti "ricaricabili": infatti, se si ha sempre una riserva di credito che si rinnova di continuo, si avrà sempre la propensione ad indebitarsi per spese successive.

¹² Non si capiva se esso fosse un mediatore o una società finanziaria.

4. IL SISTEMA FINANZIARIO DELLA REGIONE LAZIO

Procediamo ora ad una analisi del sistema finanziario che caratterizza la regione Lazio. Con riferimento alle banche, riportiamo una tabella con dati contenuti nel bollettino statistico della Banca d' Italia relativo al 3° trimestre del 2009. In essa sono contenuti dati quantitativi su banche e sportelli in Italia e, più in particolare, nella regione Lazio.

Tab. 3 – Numero di banche e sportelli in Italia e, in particolare, nel Lazio. Dicembre 2009. Fonte Bankitalia

REGIONE	BANCHE	SPORTELLI
PIEMONTE	89	2.726
VALLE D' AOSTA	14	96
LIGURIA	64	982
LOMBARDIA	253	6.707
TRENTINO-ALTO ADIGE	153	969
VENETO	139	3.645
FRIULI VENEZIA GIULIA	58	957
EMILIA ROMAGNA	137	3.596
MARCHE	73	1.235
TOSCANA	114	2.557
UMBRIA	46	577
LAZIO	167	2.792
ABRUZZO	54	708
MOLISE	27	144
CAMPANIA	85	1.653
PUGLIA	69	1.437
BASILICATA	32	249
CALABRIA	40	529
SICILIA	71	1.806
SARDEGNA	29	669
TOTALE ITALIA	788	34.034

Note: I dati comprendono il totale delle banche e degli sportelli.


E' interessante anche soffermarsi sui dati relativi agli impieghi: nella seguente tabella si dà conto degli impieghi distribuiti per regione e per attività economica della clientela.

Tab. 4- : Impieghi delle banche in milioni di euro, distribuiti per area geografica e per attività economica della clientela. 2009
Fonte Bankitalia


AREA GEOGRAFICA	TOTALE	di cui: a società finanziarie	di cui: a famiglie consumatrici e altri
Italia nord-occidentale	600.924	111.803	127.191
Italia nord-orientale	365.239	22.489	87.071
Italia centrale	364.862	25.647	88.413
di cui: regione Lazio	199.522	11.596	45.426
Italia meridionale	157.326	2.249	57.037
Italia insulare	76.506	1.847	31.388
TOTALE	1.564.856	164.035	391.099

Particolarmente significativa, a proposito dell' andamento del credito nel Lazio, è l' analisi condotta dalla Banca d' Italia, i cui dati risalgono al giugno 2009.

Secondo lo studio in oggetto, nel marzo 2009 i prestiti bancari nel Lazio sono diminuiti del 3,7% rispetto ai 12 mesi precedenti. I finanziamenti alle famiglie e alle imprese laziali hanno subito un ulteriore rallentamento, come mostra il grafico tratto dallo studio:



Tuttavia, come mostra lo stesso grafico aggiornato all' inizio del 2010, i prestiti bancari a famiglie ed imprese hanno ripreso a crescere, seppure moderatamente:



Per quanto riguarda i tassi, essi sono diminuiti: nel primo trimestre del 2009, i tassi sui prestiti a breve termine sulle operazioni in essere della clientela residente nella regione hanno visto un decremento di 2,2 punti percentuali e si sono portati al 5,36%. Il TAEG sui nuovi prestiti a medio e a lungo termine è passato dal 5,27% registrato nel trimestre precedente (ultimo trimestre 2008) al 4,33%.

Il dato può essere aggiornato alla fine del 2009: per quanto concerne i tassi sui prestiti a breve termine, essi sono diminuiti di 2,4 punti percentuali nel corso dei 12 mesi terminanti a

dicembre 2009. Il TAEG sui nuovi prestiti a medio e a lungo termine si è attestato al 3,1%; all' inizio del 2010 il tasso per i prestiti a breve termine era attestato al 5%. Il TAEG sui prestiti a medio e lungo termine è diminuito arrivando al 2,5%.

Tabella 5: Tassi di interesse bancari 2007-2010 Fonte: Banca d' Italia

Tavola a12

Tassi di interesse bancari (1)				
(valori percentuali)				
VOCI	dic. 2007	dic. 2008	dic. 2009	mar. 2010
Tassi attivi (2)				
Prestiti a breve termine (3)	7,27	7,59	5,17	5,04
Prestiti a medio e a lungo termine (4)	5,24	5,27	3,09	2,45
di cui: a famiglie consumatrici per l'acquisto di abitazioni (4)	5,95	5,68	3,09	2,80
Tassi passivi				
Conti correnti liberi (5)	2,50	2,64	0,41	0,38

Fonte: Rilevazioni sui tassi di interesse attivi e passivi. Cfr. la sezione: Note metodologiche.

(1) Dati riferiti alla residenza della controparte e alle operazioni in euro. – (2) Tassi effettivi riferiti ai finanziamenti per cassa erogati a favore della clientela ordinaria segnalata alla Centrale dei rischi nell'ultimo mese del trimestre di riferimento. Le informazioni sui tassi attivi sono rilevate distintamente per ciascun cliente: sono oggetto di rilevazione i finanziamenti per cassa concessi alla clientela ordinaria relativi a ciascun nominativo per il quale, alla fine del trimestre di riferimento, la somma dell'accordato o dell'utilizzato segnalata alla Centrale dei rischi sia pari o superiore a 75.000 euro. – (3) Dati riferiti ai rischi autoliquidanti e ai rischi a revoca. – (4) Tasso di interesse annuo effettivo globale (TAEG) relativo alle operazioni non agevolate accese nel trimestre con durata superiore a un anno. – (5) I tassi passivi (al lordo della ritenuta fiscale) si riferiscono alle operazioni di deposito in conto corrente di clientela ordinaria, in essere alla fine del trimestre di rilevazione. Includono anche i conti correnti con assegni a copertura garantita.

Aumenta, invece, il flusso di nuove sofferenze in relazione ai prestiti erogati nel Lazio: nella media dei 4 trimestri che si sono conclusi a marzo 2009, il flusso si è portato all' 1,4% (era l' 1,3% nella media dei 4 trimestri del 2008). Per quanto riguarda le famiglie, nel marzo 2009 l' indicatore delle sofferenze è arrivato all' 1,1% (era lo 0,8% al termine del 2008); nel dicembre 2009 ha toccato l' 1,4%. Per le imprese il flusso di nuove sofferenze è passato dall' 1,7% del dicembre 2008 all' 1,8% del marzo 2009 e, ancora, al 2% del dicembre 2009.

Un cenno sui depositi bancari: essi sono aumentati sia per le famiglie che per le imprese consumatrici, sebbene ad un tasso inferiore rispetto alla fine del 2008. A dicembre 2009 si è registrato un incremento del 5% rispetto ai 12 mesi precedenti. Tuttavia il tasso di crescita è stato più basso sia per le imprese (2,2% contro il 2,5% registrato nel dicembre 2008) che per le famiglie (6,2% del 2009 a fronte del 10,3% del 2008).

Questo è lo scenario che ci si presenta in relazione agli anni più recenti.

Certamente oggi, con la direttiva UE 2008/48 ed il decreto legislativo di recepimento (141/2010) il consumatore può contare su una tutela più ampia e su maggiori garanzie sulla professionalità e l' onorabilità di coloro con i quali si dovrà relazionare nel momento in cui decide di chiedere un prestito.

Tabella 6: Raccolta e prestiti delle banche per provincia (2008-2009)

Fonte: Banca d' Italia

Tavola a11

Raccolta e prestiti delle banche per provincia (1)		
(consistenze di fine periodo in milioni di euro)		
PROVINCE	2008	2009
Depositi		
Frosinone	3.645	3.921
Latina	4.795	5.253
Rieti	1.336	1.451
Roma	140.100	159.548
Viterbo	2.897	3.049
Totale	152.774	173.222
Obbligazioni (2)		
Frosinone	805	933
Latina	979	1.128
Rieti	419	463
Roma	17.350	19.767
Viterbo	1.141	1.242
Totale	20.693	23.534
Prestiti (3)		
Frosinone	4.897	5.053
Latina	6.076	6.361
Rieti	1.490	1.555
Roma	174.909	167.671
Viterbo	3.777	4.061
Totale	191.149	184.701

(1) Dati riferiti alla residenza della controparte. Cfr. la sezione: Note metodologiche. – (2) Dati desunti dalle informazioni sui titoli di terzi in deposito presso le banche. Dati valutati al fair value. – (3) I dati escludono i pronti contro termine e le sofferenze e non comprendono le segnalazioni della Cassa depositi e prestiti.

Tabella 7: Struttura del risparmio finanziario (2008-2009) - Fonte: Banca d' Italia

Tavola a13

Il risparmio finanziario (1)
(consistenze di fine periodo in milioni di euro e variazioni percentuali sul periodo corrispondente)

VOCI	Famiglie consumatrici			Imprese			Totale imprese e famiglie consumatrici		
	dic.08	dic.09	% 08-9	dic.08	dic.09	% 08-9	dic.08	dic.09	% 08-9
Depositi (a)	70.234	74.597	6,2	31.872	32.374	2,2	101.908	106.971	5,0
di cui:									
Conti correnti	52.019	58.949	13,3	29.410	30.796	4,7	81.429	89.744	10,2
Fronti contro termine	7.574	3.718	-50,9	1.061	496	-53,3	8.635	4.214	-51,2
Obbligazioni bancarie (b) (2)	13.727	16.182	17,9	1.861	1.890	13,8	15.387	18.072	17,4
Raccolta bancaria (a+b)	83.960	90.779	8,1	33.333	34.264	2,8	117.293	125.043	6,6
Titoli a custodia semplice e amministrata (3)	47.788	48.100	-3,5	70.118	75.550	7,8	117.902	121.650	3,2
di cui:									
titoli di Stato italiani	23.795	16.386	-31,1	29.610	30.684	3,6	53.405	47.070	-11,9
Obbligazioni	6.745	8.342	23,7	2.769	3.307	19,4	9.514	11.649	22,4
Azioni	5.480	6.961	27,0	25.495	32.629	28,0	30.975	39.589	27,8
quote di OICR (4)	7.555	10.109	33,8	1.002	1.185	18,2	8.557	11.294	32,0
Gestioni patrimoniali	3.959	3.957	-0,1	388	490	33,8	4.325	4.447	2,8

(1) I dati si riferiscono al risparmio finanziario detenuto presso le banche. Dati riferiti alla residenza della controparte. I titoli sono valutati al fair value. Cfr. la sezione: Note metodologiche. - (2) Dati desunti dalle informazioni sui titoli di terzi in deposito presso le banche. - (3) Sono esclusi i titoli di debito emessi da banche. - (4) Organismi di investimento collettivo del risparmio. Sono escluse le quote depositate dalla clientela in assenza di un esplicito contratto di custodia.

Tabella 8: Numero di banche e sportelli operativi (Regione LAZIO – anni 2007, 2008 e 2009)

VOCI	2007	2008	2009
Banche in attività	170	166	167
Di cui: con sede in regione	65	65	64
Sportelli operativi	2.693	2.785	2.792
Di cui: di banche con sede in regione	1.159	1.339	1.335
Comuni serviti da banche	265	265	265
ATM	3.558	4.234	4.251
POS	130.161	138.358	145.310

Fonte: Archivi anagrafici degli intermediari. Dati riportati dalla Banca d' Italia.

Merita un' analisi, a questo proposito, anche il credito al consumo. Le tabelle seguenti mostrano l' andamento del fenomeno in Italia e, in particolare, nel Lazio negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010.

Tabella 9: Credito al consumo in Italia e, in particolare nel Lazio. Consistenze in milioni di euro - Marzo 2007 – Fonte Bankitalia

AREA GEOGRAFICA	TOTALE	di cui: banche	di cui: società finanziarie
Italia nord-ovest	23.556	12.392	11.164
Italia nord-est	13.625	7.914	5.712
Italia centrale	19.864	10.253	9.612
di cui: Lazio	10.309	5.439	4.870
It. Meridionale	20.993	11.110	9.883
Italia insulare	12.786	6.611	6.175
TOTALE ITALIA	90.824	48.280	42.545

**Tabella 10: Credito al consumo in Italia e, in particolare nel Lazio.
Consistenze in milioni di euro - Marzo 2008 Fonte Bankitalia**

AREA GEOGRAFICA	TOTALE	di cui: banche	di cui: società finanziarie
Italia nord-ovest	25.513	12.921	12.592
Italia nord-est	14.757	8.206	6.551
Italia centrale	20.662	10.311	10.351
di cui: Lazio	10.671	5.555	5.116
It. Meridionale	22.470	11.379	11.091
Italia insulare	13.690	6.817	6.873
TOTALE ITALIA	97.091	49.633	47.458

**Tabella 11: Credito al consumo in Italia e, in particolare nel Lazio.
Consistenze in milioni di euro - Marzo 2009 – Fonte Bankitalia**

AREA GEOGRAFICA	TOTALE	di cui: banche	di cui: società finanziarie
Italia nord-ovest	27.831	14.086	13.746
Italia nord-est	14.915	8.098	6.817
Italia centrale	22.686	10.756	11.930
di cui: Lazio	12.078	5.839	6.240
It. Meridionale	25.959	12.175	13.783
Italia insulare	15.235	7.161	8.074
TOTALE ITALIA	106.626	52.276	54.350

**Tabella 12: Credito al consumo in Italia e, in particolare nel Lazio.
Consistenze in milioni di euro - Marzo 2010 Fonte Bankitalia**

AREA GEOGRAFICA	TOTALE	di cui: banche	di cui: società finanziarie
Italia nord-occidentale	28.529	13.534	14.995
Italia nord-orientale	16.408	8.064	8.343
Italia centrale	23.651	11.244	12.408
di cui: Lazio	12.637	6.372	6.265
It. Meridionale	26.250	13.394	12.856
Italia insulare	15.660	7.631	8.029
TOTALE ITALIA	110.498	53.866	56.631

Note: prestiti erogati alle famiglie; non sono comprese le posizioni in sofferenza.

Come si può facilmente notare, le consistenze (ossia il totale dei crediti in essere) fanno registrare un andamento sempre crescente, nonostante la decelerazione nell' incremento del credito al consumo (più specificamente delle nuove erogazioni).

A questo punto, visto il difficile scenario economico-finanziario, vediamo quali sono i provvedimenti che la regione ha messo a punto per cercare di risolvere il problema. Innanzitutto bisogna segnalare l' istituzione, attraverso la legge regionale 18 settembre 2006, n. 10, del microcredito. Il microcredito è concesso dalle banche a soggetti con difficoltà finanziarie quali piccoli imprenditori finiti nella rete degli usurai, immigrati regolari, ex detenuti con difficoltà di reinserimento nella società, giovani con progetti. La legge n. 10 del 2006¹³ stabilisce, al comma 20 dell' art. 1, che la Regione promuove e sperimenta la finanza etica, la quale, come specifica lo stesso comma 20 dell' art. 1, comprende anche gli strumenti di microfinanza e microcredito. Possono partecipare al capitale anche istituzioni finanziarie, purché siano *no-profit* ed esclusivamente dedicate a tali attività.

¹³ La legge regionale laziale del 18 settembre 2006, n. 10 reca la disciplina per l' "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 2006".

L' art. 1 comma 24 della legge stabilisce che il microcredito costituisce uno strumento di lotta alla povertà e all' esclusione sociale; esso inoltre ha il fine di sviluppare la partecipazione e la solidarietà a favore delle categorie svantaggiate.

Il comma 25 dell' art. 1 sancisce l' istituzione di un fondo per il microcredito, il quale è articolato su 4 assi di intervento:

- microimprese, ossia ditte individuali che operano in settori nei quali sono particolarmente diffuse l' economia sommersa e l' usura;
- collettività finanziarie, quali condomini, mutue e cooperative che vogliono operare ristrutturazioni di immobili in base a criteri di eco-compatibilità ed accessibilità per i disabili;
- crediti di emergenza per i bisogni primari dell' individuo;
- sostegno a persone soggette ad esecuzione penale, sia intra-muraria che extra-muraria.

Con riferimento agli interventi ora menzionati, il comma 26 dell' art. 1 stabilisce che il fondo per il microcredito può essere alimentato anche da risorse provenienti da altri enti pubblici o privati. La gestione operativa del fondo è affidata, in base ad una specifica convenzione, alla società per azioni Agenzia Sviluppo Lazio.

Gli assi di intervento del microcredito sono stati modificati¹⁴ in base alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 27 e sono attualmente:

- a) interventi a favore di microimprese in forma di cooperative, società di persone e ditte individuali costituite o già operanti, ovvero in fase di avvio volti sia a contrastare l' economia sommersa, sia a sostenere la nuova occupabilità, l' autoimpiego e l' inclusione di lavoratrici e lavoratori con contratti atipici;
- b) crediti di emergenza per i bisogni primari;
- c) sostegno a persone sottoposte ad esecuzione penale intra o extra muraria, ex detenuti da non più di 24 mesi, conviventi, familiari e non, di detenuti.

Vediamo ora come opera concretamente il microcredito.

Sviluppo Lazio, la società nata nel 1999 come strumento della programmazione economica e territoriale regionale, versa all' istituto di credito in convenzione un *plafond* in 3 conti correnti dedicati ai 3 assi di intervento che abbiamo menzionato. Successivamente l' istituto di credito eroga il finanziamento al beneficiario; a seguito di ciò Sviluppo Lazio reintegra il *plafond* versandolo nel conto dedicato dal quale è stato prelevato il finanziamento, che varia, ovviamente, a seconda dell' asse di intervento per il quale il prestito è stato erogato.

E' importante esaminare le caratteristiche tecniche dei finanziamenti messi a punto dalla regione per sostenere il microcredito; in tal modo si possono facilmente confrontare le loro caratteristiche con quelle dei prestiti offerti dalle società finanziarie che abbiamo menzionato nel corso di questo studio ed operare una scelta oculata. Le caratteristiche dei finanziamenti sono diverse a seconda dell' asse di intervento.

Tabella 13: caratteristiche tecniche dei finanziamenti. Fonte: www.microcredito.lazio.it

	ASSE A)	ASSI B) E C)
Importo minimo	5.000,00 euro	1.000,00 euro
Importo massimo	20.000,00 euro	10.000,00 euro
Durata	da 36 a 84 mesi	non superiore a 36 mesi
Tasso	1%	1%
Erogazione	Copertura diretta, tramite Istituto di Credito, delle situazioni debitorie indicate dai beneficiari. NO LIQUIDITA'	Copertura diretta, tramite Istituto di Credito, delle situazioni debitorie indicate dai beneficiari. NO LIQUIDITA'
Rimborso	Tre mesi di pre-ammortamento seguito dal pagamento di rate costanti mensili.	Tre mesi di pre-ammortamento seguito dal pagamento di rate costanti mensili.

¹⁴ La legge in esame stabilisce, all' art. 11, comma 6, l' istituzione, nell' ambito dell' U.P.B. C12, del capitolo denominato "Fondo per il sostegno al microcredito".

Inoltre, alle caratteristiche poste nella tabella, vanno aggiunte le seguenti:

- non saranno applicate spese di istruttoria ai beneficiari.
- potranno essere richieste al beneficiario altre garanzie personali, ma non reali, patrimoniali o finanziarie;
- al beneficiario del prestito non verrà erogata liquidità. Diversamente, tramite l'Istituto di Credito convenzionato, verranno sanate le posizioni debitorie per le quali il beneficiario stesso abbia presentato documentazione giustificativa;
- in caso di ritardato pagamento, sarà applicato un interesse di mora pari al 2%.

I finanziamenti sono erogati da istituti di credito convenzionati con Sviluppo Lazio.

La domanda di microcredito deve essere inoltrata agli Operatori Territoriali selezionati con bando ed ufficialmente accreditati presso Sviluppo Lazio. Detti operatori raccolgono la domanda e rilasciano ai richiedenti la copia cartacea della domanda stessa allegandovi la documentazione giustificativa della stessa e dimostrativa della capacità di restituzione del credito.

I potenziali beneficiari consegneranno poi all' istituto di credito convenzionato la copia della domanda, gli allegati e la lettera di presentazione rilasciata dagli operatori territoriali. A questo punto la Banca istruisce la pratica e valuta la domanda; se l' esito è positivo, l' istituto di credito eroga il finanziamento e ne dà comunicazione a Sviluppo Lazio.

E' da segnalare che tutti i casi sono esaminati dal Comitato tecnico di Coordinamento istituito per la gestione del fondo per il microcredito. Detto Comitato esprime un parere in merito ai casi in esame, ma comunque la decisione finale sulla concessione del finanziamento spetta all' istituto di credito, che opera in piena autonomia.

Vediamo ora cosa accade nei casi di ritardo nel pagamento delle rate e di mancato pagamento delle rate. Nella prima ipotesi, l' istituto di credito informa Sviluppo Lazio e l' operatore territoriale che ha raccolto la domanda; questo inizia così la fase di tutoraggio del beneficiario in difficoltà cercando di capire i motivi delle criticità e dando informazioni al responsabile circa l' andamento dei fondi concessi.

Nel caso di mancato pagamento delle rate, invece, l' istituto di credito porta la situazione all' attenzione del responsabile del fondo il quale, a sua volta informa il comitato tecnico affinché questo valuti gli interventi da compiere, compreso il normale recupero del credito.

Per quanto concerne i soggetti coinvolti nel microcredito, segnaliamo che essi sono: come finanziatori la Regione Lazio e altri soggetti pubblici e privati; essi stanziavano risorse destinate al fondo per il microcredito; non percepiscono interessi attivi sulle somme versate; possono ogni 2 anni ritirare la loro quota al netto delle perdite subite e dei costi sopportati dal fondo. Come coordinatori, invece, agiscono la Regione Lazio ed il garante dei diritti dei detenuti.

Gli altri soggetti coinvolti nel microcredito sono gli istituti di credito convenzionati, il Comitato tecnico di coordinamento e gli operatori territoriali.

Può essere interessante analizzare le cause di indebitamento che maggiormente hanno influito sulle richieste di microcredito nel Lazio. Condurremo l' analisi per ogni singolo asse di intervento.

Per l' asse "A" le motivazioni maggiormente riscontrate sono state il consolidamento di debiti pregressi e l'acquisto di scorte. Tale causa di indebitamento sembra dovuta a scelte strategiche sbagliate. Spesso, però, con un finanziamento di 20.000 euro i piccoli imprenditori hanno avuto l' opportunità di riprendere le loro attività.

Con riferimento all' asse "C", le necessità maggiori di ricorso al microcredito regionale sono state causate dal dover saldare debiti pregressi contratti con società finanziarie, dalle spese abitative, dalle spese effettuate, a volte senza controllo, con carte di credito *revolving* e dalle spese mediche impreviste.

In questi casi un ruolo importante nel determinare l' indebitamento è stato giocato dai salari bassi e dall' instabilità lavorativa.

Un cenno meritano i soggetti coinvolti nelle operazioni di microcredito nel Lazio. Essi si dividono in:

- **finanziatori** (Regione Lazio ed altri soggetti pubblici o privati); i soggetti finanziatori erogano le risorse finanziarie al Fondo per il microcredito; non percepiscono interessi attivi

sulle risorse versate; possono, ogni 2 anni, ritirare la loro quota al netto delle perdite subite e dei costi sostenuti dal Fondo;

- **coordinatori** (Regione Lazio e Garante per i diritti dei detenuti); essi approvano la Convenzione, il Regolamento del Fondo e le linee guida per l'operatività del microcredito; approvano il piano previsionale, il *budget*, la relazione consuntiva, il consuntivo dei costi e il resoconto dei movimenti del Fondo.

- **operatori territoriali**; essi sono i soggetti che si relazionano con i potenziali beneficiari dei prestiti e danno conto dei bisogni e delle difficoltà riscontrate nell'ambito del territorio regionale; devono essere adeguatamente formati e devono effettuare più colloqui con i potenziali beneficiari. Curano, inoltre, i rapporti con gli stessi e esercitano il tutoraggio per far sì che si realizzi il regolare pagamento delle rate.

- **gli istituti di credito convenzionati**; essi svolgono l'istruttoria, erogano il finanziamento e procedono all'incasso delle rate. Se è il caso, procedono al recupero del credito.

- **Sviluppo Lazio**; è la società che gestisce il Fondo per il microcredito sulla base della Convenzione stipulata con i soggetti coordinatori. Sottoscrive accordi e può conferire incarichi ad altri soggetti impegnati nel progetto;

coordina i vari soggetti coinvolti; nomina il Responsabile del Fondo;

- **il comitato tecnico**; tale organo seleziona gli operatori territoriali valutando i progetti da essi presentati; esprime pareri su ogni pratica e stabilisce le modalità per il recupero dei crediti.

Nel panorama economico del Lazio è interessante anche segnalare la presenza della società finanziaria laziale di sviluppo (FILAS). La Filas è un organo che agisce sotto il controllo della regione; è nata nel 1975 allo scopo di attivare e gestire strumenti di finanziamento (che provengono dalla regione o dall'Unione Europea) per incentivare lo sviluppo delle industrie e della ricerca scientifica. La finanziaria di sviluppo laziale contribuisce con un sostegno finanziario che opera a vari livelli: interviene direttamente nel capitale di rischio delle imprese e mette a disposizione le risorse finanziarie attraverso bandi.

I contributi erogati da Filas vanno dunque a finanziare lo sviluppo della ricerca scientifica e l'industria tecnologica nell'ambito della regione Lazio, gestendo le risorse che provengono da varie fonti; Filas svolge così una funzione di traino e di indirizzo dell'economia regionale.

A questo proposito è importante sottolineare il ruolo svolto dalla legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2, in base alla quale la regione costituisce un fondo per il sostegno tecnico-finanziario alle piccole e medie imprese che operano nel territorio regionale e che presentino progetti di sviluppo. Il fondo in oggetto è gestito, appunto, dalla Filas. La finanziaria laziale di sviluppo, dunque, costituisce un'importante fattore di sviluppo e, sebbene non sia una normale finanziaria che eroga credito alle famiglie o ai singoli, tuttavia gioca un ruolo importante nel panorama economico laziale, promuovendo la crescita economica delle imprese e, di riflesso, dell'intero sistema economico regionale. Un altro attore economico significativo nel panorama della regione Lazio è la già citata "Sviluppo Lazio", fondamentale strumento di attuazione della programmazione dell'economia regionale nato nel 1999.

Sviluppo Lazio opera soprattutto per promuovere la cultura d'impresa, sostiene i programmi di sviluppo territoriale e partecipa ai progetti di investimento nelle infrastrutture; acquisisce e gestisce risorse finanziarie pubbliche (comunitarie e nazionali) e private; favorisce l'internazionalizzazione del sistema economico regionale e gli interscambi con l'estero.

Un importante strumento di monitoraggio del sistema creditizio laziale (ma lo stesso strumento è attivo in ogni regione) è l'Osservatorio sul credito; tale organismo è stato istituito con il decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008 convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il decreto stabilisce misure anti-crisi e di sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed impresa.

L'Osservatorio sul credito è stato dunque concepito per fronteggiare la crisi e per sostenere l'intero sistema economico regionale.

L'Osservatorio è stato istituito presso le prefetture (UTG) al fine di permettere al Ministero dell'economia e delle finanze di riferire al Parlamento circa l'andamento del credito; in

particolare l' art. 12, comma 6, del decreto-legge 185/2008 stabilisce che il Ministro dell' Economia e delle Finanze riferisce periodicamente al Parlamento circa il finanziamento dell' economia fornendo dati disaggregati per regione; a tal fine sono istituiti gli Osservatori sul credito.

La funzione fondamentale svolta da questi organismi è quella di monitorare l' andamento del mercato del credito alle famiglie e alle imprese.

Gli osservatori sono presieduti dal prefetto del capoluogo di regione; di essi fanno parte anche i prefetti degli altri capoluoghi di provincia della regione, il dirigente della direzione territoriale dell' economia e delle finanze, il presidente della Camera di commercio del capoluogo della regione, i rappresentanti dei lavoratori e delle categorie produttive, un rappresentante dell' ABI e, infine, esponenti delle associazioni dei consumatori.

Inoltre, alle riunioni dell' Osservatorio sono invitati a partecipare anche il presidente della regione, rappresentanti delle autonomie locali designati dall' ANCI, dall' UPI e dall' Unione Nazionale dei comuni montani, il comandante regionale della Guardia di Finanza ed il direttore della filiale della Banca d' Italia del capoluogo della regione.

E' importante sottolineare che gli Osservatori non sono organismi permanenti; infatti, una direttiva congiunta dei Ministeri dell' Economia e dell' Interno emanata il 30 luglio 2010, ha sancito che gli Osservatori avrebbero dovuto cessare la loro attività il 15 settembre 2010.

Quello del Lazio ha concluso la sua attività il 23 settembre 2010 con l' ultima riunione operativa. Tuttavia, la direttiva a cui si faceva riferimento stabilisce anche che i prefetti possono continuare a monitorare il sistema economico ed i suoi risvolti sociali, al fine di porre in essere gli eventuali interventi a garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

5. LA SPESA PUBBLICA NEL LAZIO

I dati ISTAT riferiti al triennio 2005-2007 dicono che la spesa primaria delle Amministrazioni Pubbliche laziali, comprensiva della quota erogata dallo Stato centrale e riferibile al territorio della regione (in base all' art. 119 della Costituzione) è stata superiore del 4,6% alla media nazionale.

La spesa in conto capitale, invece, è inferiore del 10% alla media nazionale. Nel triennio 2005/2007, in proporzione al PIL, la spesa primaria nel Lazio in media è del 37,4%, mentre in Italia risulta essere, in media, il 41,9%.

Per quanto riguarda la quota erogata dalle amministrazioni locali, le componenti più significative della spesa di parte corrente sono costituite dai versamenti della Regione e delle Aziende sanitarie locali; la spesa in conto capitale, invece, ha come componente significativa quella degli investimenti dei Comuni.

BIBLIOGRAFIA E SITI INTERNET CONSULTATI

- Intervento del Governatore della Banca d' Italia all' assemblea ABI – 8-7-2009;
Relazione della Banca d' Italia al Parlamento e al Governo – giugno 2009;
MACARIO (F.), *Credito al consumo*, in *Enciclopedia giuridica del sole 24 ore*, diretta da Salvatore Patti, 2007;
ROSA SERRANO *Il credito al consumo è andato in crisi, gli acquisti a rate crollano del 20 %*.
Da Repubblica del 3 agosto 2009;
VULPETTI (V.), *Società finanziaria*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLII, Giuffrè, Milano, 1990;
<http://adiconsum.inforing.it> – *Provvedimento antitrust contro Maxifin prestiti e mutui s.r.l.* - Adifinanza coordinato da Fabio Picciolini, n. 6, 1-2-2007;
<http://espresso.repubblica.it>; *Bloccati i prestiti alle imprese nel Lazio, ma per le banche la raccolta è da record* – Daniele Autieri 26-5-2009;
<http://gestcredit.wordpress.com>; *Le società finanziarie aiutano ad indebitarsi* – scritto da Stefano;
Il mercato del credito al consumo – Ufficio Studi Kiron, Gruppo Tecnocasa, 7-4-2009;
<http://it.finance.yahoo.com> – *Lazio, Bankitalia a giugno diminuisce credito al consumo*.(ASCA)
www.agosweb.it;
www.allfinweb.com;
www.altalex.com; Antonio Liguori - *La disciplina del credito al consumo e le novità apportate dal decreto legislativo n. 141/2010* – 9/9/2010;
www.altroconsumo.it;
www.assolombarda.it; EUROSTAT: *Il PIL delle regioni dell' Unione Europea nel 2007* (a cura di Maria Grazia De Maglie);
www.bancaditalia.it;
- *Economie regionali – I' andamento del credito nel Lazio nel quarto trimestre del 2008*;
- *Economie regionali – I' andamento del credito nel Lazio nel primo trimestre del 2009*;
- *Economie regionali – I' economia nel Lazio nel 2008*;
- *Economie regionali – I' economia nel Lazio nel 2009*;
- *Bollettino statistico n. 1/2010*;
- *Bollettino statistico n. 2/2010*;
- *Bollettino statistico n. 2/2009*;
- *Bollettino statistico n. 3/2009*;
- *Bollettino statistico n. 2/2008*;
- *Bollettino statistico n. 2/2007*;
- *Bollettino economico ottobre 2010*;
- *Intervento della dottoressa Tarantola*;
www.borsa-finanza.com;
www.cislazio.it; *Crisi, Ewa Blasik, nel Lazio a rischio usura operai e impiegati con figli* – Ewa Blasik;
www.cofidis.it;
www.compassonline.it;
www.comunicati-stampa.net; *Abi: cresce il ricorso a prestiti e credito al consumo in Italia e in Europa* – Lionello Guelfi, 31-10-2009;
www.consumatori.it
www.corrieredellasera.it; *Microcredito, ora i poveri si ribellano* – Federico Fubini, 4-7-2009;
www.dirittosuweb.com; *Fattispecie negoziale, ambito di operatività, limiti della disciplina italiana (IV parte)* – Giuseppe Carriero;
www.ducato.it;
www.europa.eu;
www.findomestic.it;

www.fineretum.it;
www.guidaeconomica.it;
www.iblbanca.it;
www.ice-stoccolma.se;
www.iltempo.it; *Usura, nel Lazio 70 mila famiglie strozzate dalla crisi* – Damiana Verucci, 21-4-2009;
www.isfol.it;
www.maxifin.it;
www.microcredito.lazio.it;
www.nonsoloprestiti.com;
- *Il mediatore creditizio e il suo ruolo* – Stejano – fonte: Gian Carlo Cupane, uic, Banca d' Italia;
- *Calo di erogazione mutui, confronto con il 2007* – Stejano – fonte: mantovaeconomia, iltempo.sole24ore;
www.prefettura.it; Speciale osservatorio sul credito;
www.prestitalia.it;
www.regione.lazio.it;
www.romatoday.it; *Economia nel Lazio: parte I' osservatorio del credito* – Massimiliano Napoli, 9-5-2009;
www.santanderconsumer.it;
www.uil.it; *Le modifiche alla disciplina sul credito al consumo (Ministero dell' Economia e delle Finanze)*;
www.utifin.com;
www.vostrisoldi.it; *La regione Lazio lancia il microcredito per i poveri* – Giuliano – 18-9-2006;